

Procedimento n. 20 \2022 RG -piano del consumatore - legge n. 3/2012

Proponente: sig. ██████████, difeso dall'Avv. Roberto Tallarico

Gestori dell'OCC: Avv. Romana Gaito e Avv. Erminia Mazzoni



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Settima Sezione Civile

Il giudice designato, dott. Virgilio Dante Bernardi,

-letta la proposta e il piano del consumatore presentato dal sig. ██████████, nella formulazione definitiva presentata l'8 luglio 2022 che rispetto all'originario piano del 3.5.2022 lasciava invariate le tempistiche di pagamento (come sotto meglio si dirà) apportando esclusivamente un miglioramento nel pagamento dei creditori chirografari (da 40% originario al 45%);

-letta la originaria Relazione del 3.5.2022 dei gestori dell'OCC, Avv. Romana Gaito e Avv. Erminia Mazzoni, nonché la relazione integrativa concernente la modifica solo migliorativa nel quantum apportata al piano (di cui sopra) depositata l'11.7.2022;

-considerato che il reddito disponibile da parte del proponente, come da accertamenti compiuti dall'OCC, comporta un effettiva condizione di sovraindebitamento (atteso che il nucleo familiare è composto, oltre che dal proponente stesso, dalla moglie, casalinga, e da quattro figli studenti e conviventi; il reddito annuo del ██████████ ammonta complessivamente a circa 24.000 euro - vedi Relazione Occ, p. 7 -; il ██████████ non possiede né beni mobili registrati né beni immobili e il proprio reddito risulterebbe essere la sola fonte di sostentamento dell'intero nucleo familiare, a fronte di una complessiva debitoria indicata in euro 47.658,00 e spese fisse mensili dettagliate in euro 2.000), p. 10-11-12 della Relazione dell'OCC;

-rilevato che non vi sono creditori ipotecari, ma solo alcuni privilegiati e segnatamente il Comune di ██████████ (per euro 2.500), l'ADER (per euro 1.909,00) e l'Agenzia delle Entrate (per euro 200) - cfr. p. 10-11 Relazione dell'OCC - per importi complessivamente modesti, essendo il resto del ceto creditorio costituito da chirografari (salvo ovviamente le spese maturate per la procedura che sono crediti prededucibili);

-rilevato che il piano prevede, oltre al pagamento al 100% dei crediti prededucibili, anche il pagamento integrale dei creditori privilegiati e, attesa la modifica migliorativa apportata al piano l'8.7.2022, il 45% dei creditori chirografari; l'esecuzione del piano è prevista in 62 rate mensili con rate da pagarsi entro il giorno 7 di ciascun mese, oltre i pagamenti per i prededucibili;

-rilevato pertanto che il piano si distende in un arco temporale di poco superiore ai 5 anni, esso risulta sostanzialmente congruo rispetto anche alla causa concreta della procedura *de qua* e alle relative tempistiche;

-rilevato che, a fronte di pur varie richieste di accesso al credito dei proponenti, come evidenziato anche dai gestori della crisi, esistono ragioni collegate a chiare vicende familiari, ossia la nascita di quattro figli che ingenerava un di più di esigenze economiche cui il proponente, solo titolare di

reddito, non riusciva a far fronte adeguatamente al sostentamento quotidiano della famiglia che aumentava; gli stessi gestori della crisi segnalano la vicenda relativa all'indebitamento nei seguenti termini: *“La situazione debitoria si definisce tutta all'interno della vicenda familiare. La nascita dei 4 figli, rimanendo costante il reddito familiare, porta gradualmente a restringere le disponibilità per il sostentamento quotidiano. E', infatti, possibile agganciare cronologicamente le richieste di finanziamento al progressivo allargamento del nucleo familiare.*

In tale contesto, se, da un canto, emerge un comportamento assolutamente comprensibile del debitore, che ha cercato di far fronte alle aumentate esigenze di vita richiedendo finanziamenti via via crescenti, dall'altro, qualche dubbio sollevano le procedure attuate dalle società finanziarie, che hanno erogato le somme richieste, pur in presenza di una evidente situazione di difficoltà e applicando, peraltro, tassi al limite dei valori soglia ” (Cfr. pp. 7-8 della Relazione dell'Occ del 3.5.2022);

-ritenuto, a questa stregua, che non possa - stante quanto dedotto e documentato nonché accertato nella Relazione dei gestori dell'Occ – dirsi integrato il requisito della colpa grave, come richiesto dalla norma, per escludere il proponente dalla presente procedura;

-rilevato che il proponente, stante la documentazione prodotta e come riferito dagli stessi gestori della crisi (Cfr., pp. 1 e seguenti della Relazione del Gestore dell'OCC del 3.5.2022), risulta essere soggetto consumatore non assoggettato né assoggettabile alle procedure concorsuali, non risultando che eserciti attività di impresa in forma individuale o collettiva; che non ha fatto ricorso nei 5 anni precedenti ad altri procedimenti di composizione della crisi; che non ha subito per cause a lui imputabili nessuno dei provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012;

-rilevato altresì che la documentazione fornita dal proponente è risultata idonea a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale (come evidenziato in seno alla Relazione dell'OCC del 3.5.2022, p. 1 e seguenti);

- rilevato che non risultano allo stato atti di frode certificati o evidenziati dal gestore della crisi negli ultimi cinque anni;

-rilevato che i gestori della crisi riferiscono circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e precisamente deducono che *“non avendo il debitore alcun patrimonio liquidabile, l'alternativa liquidatoria non è ipotizzabile”*(Cfr. Relazione dell'OCC, p. 10);

-considerato che tale ricostruzione del gestore dell'Occ risulta esente da gravi lacune logiche e sostanzialmente attendibile;

-preso atto pertanto che i gestori della crisi hanno attestato la fattibilità del piano in relazione all'effettivo reddito disponibile del proponente anche con riguardo alla modifica migliorativa del piano come invero anticipata all'udienza del 30.6.2022 e poi formulata con deposito dell'8.7.2022 (Cfr. Relazione integrativa dell'Occ dell'11.7.2022);

-rilevato infine che nessuno dei creditori, defalcati nelle loro pretese, hanno sollevato osservazioni o contestazione al predetto piano, malgrado la rituale notifica avvenuta almeno trenta giorni dell'udienza fissata per l'omologazione e rilevato inoltre che già a fronte del piano originariamente comunicato in cui era previsto il 40% di soddisfazione dei chirografari, questi, come detto, non hanno formulato osservazioni o contestazioni (o almeno non ne risultano agli atti del fascicolo d'ufficio telematico), deve consequenzialmente ritenersi che nulla possano aver inteso eccepire a fronte di un piano che ha migliorato la soddisfazione dei chirografari dal 40% al 45% (come modificato

l'8.7.2022) senza aumentare l'arco temporale di esecuzione, ma limitandosi ad aumentare l'importo della singola rata;

P.Q.M.

Emette il seguente

DECRETO

di omologazione del piano del consumatore proposto da [REDACTED], nella formulazione definitiva dell'8 luglio 2022, come attestata con la relazione particolareggiata dei gestori dell'OCC, Avv. Romana Gaito e Avv. Erminia Mazzoni del 3.5.2022 e poi integrata con separato deposito l'11.7.2022;

Dispone che la proposta e il piano definitivi dell'8.7.2022, attestata con la Relazione particolareggiata dei gestori dell'OCC del 3.5.2022 e dell'11.7.2022, ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e parti interessate a cura dei gestori della crisi, Avv. Romana Gaito e Avv. Erminia Mazzoni (che dovranno nel termine di 7 giorni produrre in atti, mediante deposito nel fascicolo telematico, la prova dell'avvenuta comunicazione) e altresì pubblicati sul sito del Tribunale oscurando eventuali dati sensibili su indicazione dello stesso gestore della crisi;

Dispone che il proponente [REDACTED] non richieda ulteriori finanziamenti sino alla completa esecuzione del presente piano;

Dispone, sebbene già presente nel piano, che i pagamenti avvengano con cadenza mensile e precisamente entro il giorno 7 di ogni mese a partire dall'omologazione, e che i gestori della crisi dell'OCC, Avv. Romana Gaito e Avv. Erminia Mazzoni, curino la sorveglianza dell'intera fase esecutiva, riferendo all'ufficio le trasgressioni significative e gli incidenti di esecuzione non componibili;

Dispone, consequenzialmente all'omologa del piano, che venga interrotta qualunque eventuale cessione del quinto dello stipendio detratta dalla busta paga (essendo incompatibili con l'esecuzione del piano);

Manda la cancelleria per le comunicazioni al proponente, anche presso il suo difensore, Avv. Roberto Tallarico, nonché ai gestori della crisi dell'OCC, Avv. Romana Gaito e Avv. Erminia Mazzoni;

Il 19/07/2022

Il giudice designato
dott. Virgilio Dante Bernardi

Dr. Giuseppe Rafferty
Napoli, 26/7/2022

de
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo



Tribunale di Napoli

Piano del consumatore ex L. 3 del 2012

Con richiesta di autorizzazione a sospendere sino alla decisione i pagamenti al *cessionario del quinto* nonché agli altri due creditori

Per il sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Tallarico, C.F. TLLRRT76R16F839M, presso lo Studio del quale elettivamente domicilia, in Napoli al Viale Gramsci 16, indirizzo PEC robertotallarico@avvocatinapoli.legalmail.it giusta procura su foglio separato

Fatto e diritto

a - Il [REDACTED] è impiegato presso BRT s.p.a. [v. contratto sub doc. 1] ed ha la qualifica di consumatore poiché non svolge attività imprenditoriale o professionale; la debitoria cristallizzata, come meglio verrà infra illustrato, attiene tutta a debiti contratti per far fronte ad esigenze di natura personale e familiare.

b- Il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 6 comma 2 lett a legge 3/2012, essendo in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e non è in grado di far fronte con regolarità e mezzi normali alle proprie obbligazioni.

Il [REDACTED] percepisce uno stipendio mensile di poco meno di euro 1.800 mensili netti e tale stipendio costituisce l'unica fonte

di reddito del deducente e della sua famiglia.

L'importo risulta dalle buste paga ed è tendenzialmente costante, con oscillazione mensili poco significative [vedi buste paga sub doc. 2].

Per una migliore comprensione del documento, si chiarisce che attualmente l'importo netto materialmente corrisposto all'istante è di molto inferiore allo stipendio percepito negli scorsi anni, poiché alla trattenuta di **Euro 387**, corrispondente alla cessione del quinto, che BRT versa direttamente al cessionario Pitagora s.p.a., a far data dal mese di agosto del 2021, il datore BRT s.p.a. sta versando un ulteriore quinto, per mensili **Euro 350/400** (parimenti riportato nella busta paga) in favore dell'altra creditrice Banca di Macerata s.p.a., a seguito di ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal Tribunale di ██████ in data 09.08.2021 nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. 9909/20 [doc. 3].

La retribuzione annua, pertanto, è pari a **lordi euro 29.762,50** e **netti euro 23.907,48** [v Certificazione Unica anni 2018, 2019 e 2020, che si allega sub doc. 4, 5 e 6].

Il totale della debitoria è di **euro 47.150,57** così ripartita:

1 – Pitagora spa: euro 23.380,11, considerando l'importo in linea capitale dovuto alla data del 30.4.2022 (data immediatamente precedente al decreto del 20.5.22 con il quale il Tribunale di ██████ ha fissato l'udienza e disposto la sospensione di tutte le procedure esecutive e dei pagamenti del quinto dello

stipendio), come da risposta inviata dalla stessa Pitagora all'avv.

Tallarico (che sale ad Euro 34.056,00 se si considerano gli interessi a scalare di cui al piano di ammortamento fino alla naturale scadenza, ma detta somma non va considerata ai fini della presentazione del piano del consumatore, come più volte pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza [v. quantificazione e piano ammortamento inviati il 28.10.21 da Pitagora spa sub doc. 7 e doc. 8];

2 – Buonconsiglio 4 s.r.l. (quale cessionaria del credito di Banca di Macerata Spa¹): euro 9.670,03 atteso che dall'importo di complessivi Euro 12.224,71 assegnato in forza della ordinanza emessa dal Tribunale di ██████ in data 09.08.2021 nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. 9909/20, va sottratto quanto fino ad oggi corrisposto, mediante trattenuta del quinto sulla busta paga, pari ad Euro 2.554,68 (vedi buste paga sub doc. 2 cit., oltre alla busta paga di Aprile sub doc. 35, successiva al deposito del ricorso ed antecedente al provvedimento di sospensione del Tribunale del 20.5.22)

3 – Rubicon SPV Srl (quale cessionaria del credito di Carifin Italia spa): euro 8.548,88 in forza di atto di precetto notificato in data 8.3.2022, fondato sul D.I. n. 7043/18 emesso dal Tribunale di ██████ in data 18-20.09.2018 in favore della cedente

¹ Dopo la notifica a Banca Macerata da parte dei Gestori dell'OCC della istanza del ██████ del decreto di fissazione dell'udienza del 30.6.22, la stessa ha risposto con propria nota del 08.06.22, inviata anche alla Buonconsiglio 4 s.r.l., che il proprio credito era stato ceduto a quest'ultima "a titolo oneroso e pro soluto" in data 1.12.21, ma al ██████ non era mai stato comunicato (cfr. doc. 36)

Carifin Italia spa, notificato in data 12.11.18, non opposto, dichiarato esecutivo in data 05.04.19 e munito di formula esecutiva in data 4.10.19 (vedi ricorso e D.I. sub doc. 9 e precetto sub doc. 10)

4 - Agenzia delle Entrate Riscossione: euro 1.908,99

[v. estratto di ruolo del 12.1.22 sub doc. 11]

5 - Agenzia delle Entrate: euro 200 quale importo dovuto a titolo di tassa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa del Tribunale di ████████ del 09.08.2021 (doc. 2 cit.) [v. doc. 12]

6 - Comune di ████████ euro 2.933 per Tari non pagata relativa agli anni dal 2016 al 2021 [v. doc. 13 e 14].

Tutte le cifre indicate sono calcolate al 20 aprile 2022.

È opportuno evidenziare che sia i crediti oggetto di cessione volontaria del credito (come quello di Pitagora di cui al punto n. 1) che quelli oggetto di assegnazione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi (come quello di Banca Macerata di cui al punto n. 2, poi ceduto a Buonconsiglio 4) sono pacificamente soggetti alla medesima falciatura o ristrutturazione di quelli non oggetto di cessione (come quelli dei restanti creditori), giusta quanto previsto dall'art. 8, c. 1° bis, della legge 27/01/2012, n. 3, come introdotto dall'art. 4 ter, c. 1°, lett. d), del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 176, nella interpretazione costituzionalmente offerta nella recentissima sentenza della

Corte Costituzionale n. 65 del 10.03.2022.

Lo stipendio del [REDACTED] si è detto prima, costituisce l'unico sostentamento della famiglia, essendo a suo carico la moglie ed i quattro figli minorenni.

C – Ai fini dei requisiti di ammissibilità del piano ex art 7 L. 3/2012, il [REDACTED] dichiara che:

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art 1 del RD 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto attività di impresa;

- non ha mai utilizzato nessuno degli strumenti di cui alla L. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

- non ha quindi subito, per causa a lui imputabile, provvedimento di impugnazione o risoluzione dell'accordo del debitore o revoca o cessazione del piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14 bis ;

- Tutta la documentazione richiesta dalla legge necessaria per la ricostruzione della situazione economica, finanziaria e familiare viene depositata contestualmente dal presente ricorso.

D – La famiglia del deducente [REDACTED] è così composta:

[REDACTED] coniuge, nata a [REDACTED] il [REDACTED];

[REDACTED], figlio, nato a [REDACTED] il [REDACTED];

[REDACTED] figlia, nata a [REDACTED] il [REDACTED];

[REDACTED], figlia, nata a [REDACTED] il [REDACTED];

[REDACTED], figlia, nata a [REDACTED] il [REDACTED].

Si allegano certificati anagrafiche [doc. 15 e 16].

E – Attraverso la presente procedura, il consumatore, senza mortificare i diritti dei creditori, ma, anzi, riconoscendo loro la massima soddisfazione per lui possibile, vorrebbe solo recuperare le risorse necessarie per uno stile di vita un minimo dignitoso, anche e soprattutto per poter adempiere al dovere di tipo giuridico ma anche morale e sociale di mantenere, istruire, educare e assistere i quattro figli, tutti minorenni, ai quali vorrebbe assicurare il migliore futuro possibile.

F – In merito alle cause del sovraindebitamento.

La crisi patrimoniale del ricorrente è stata causata dalla classica spirale debitoria che deriva da un reiterato ricorso a crescenti finanziamenti, divenuto necessario per sostenere le spese per sopravvivenza quotidiana e per le esigenze di base della famiglia.

Va premesso – perché se ne tenga conto per il giudizio di meritevolezza - che il ██████████ superando tutte le enormi difficoltà che comporta il fatto di dover tirare avanti una famiglia di sei persone disponendo delle poche centinaia di euro che residuano, dopo i pagamenti alle finanziarie, dal suo stipendio, ha sempre onorato spontaneamente e regolarmente quasi tutti i propri debiti, come risulta dalla documentazione in atti e come certamente verrà verificato dal Gestore della Crisi nella sua relazione.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, peraltro, ha comunicato che sussistono solo alcuni debiti da riscuotere piuttosto risalenti (e per

giunta prescritti) per spese di giustizia e/o per sanzioni per violazioni al Codice della Strada e per qualsivoglia altra obbligazione il cui incasso avviene a mezzo ruolo e tramite l'Agente della Riscossione [v. estratto di ruolo del 12.1.22 sub doc. 11 cit.].

La storia dell'indebitamento è la seguente.

Nell'anno 2005, dopo la nascita del primo figlio, il sig. [redacted] fu costretto a ricorrere ad un primo finanziamento con Carifinitalia di € 3.650,00 obbligandosi a restituirlo in 30 rate mensili di € 121,70 [doc. 17].

Nell'anno 2007, dopo la nascita del secondo figlio, ed il conseguente aumento delle spese familiari, il [redacted] fu costretto a ricorrere ad un primo finanziamento con Prestitalia di € 13.000,00 obbligandosi a restituirlo con gli interessi in 96 rate di € 233 – per un totale tra capitale ed interessi di € 22.368,00 [doc. 18].

Un secondo finanziamento risale al 02.10.2008, poco dopo la nascita del terzo figlio, sempre con Prestitalia, per € 21.319,64 (con obbligo di restituzione in 120 rate di € 325 – per un totale tra capitale ed interessi di € 39.000,00), servito, oltre che ad estinguere il primo, ad ottenere nuova liquidità per circa € 8.000,00 [doc. 19].

Qualche anno dopo la nascita della quarta figlia, e precisamente il 18.06.2015, è stato richiesto un terzo finanziamento con la Pitagora per € 19.000,00 (con obbligo di restituzione in 120 rate

di € 286 – per un totale tra capitale ed interessi di € 34.320,00):

con questo prestito l'istante in parte ha estinto il secondo finanziamento Prestitalia (di cui erano già state versate 82 rate su 120), versando la somma di chiusura di € 11.786,34, ed in parte ha ottenuto ulteriore liquidità per circa € 7.200,00 [v. lettera Prestitalia del 17.7.2015 con conteggio di estinzione anticipata, sub doc. 20, nonché finanziamento Pitagora sub doc. 21].

Ancora, un quarto finanziamento è stato richiesto il 02.03.2017 con Banca Macerata per € 10.000,00 (con obbligo di restituzione in 60 rate di € 200,67 – per un totale tra capitale ed interessi di € 12.085,63, v. contratto sub doc. 22): di questo sono state pagate solo le prime 5 rate, in quanto già poco dopo la richiesta dello stesso, l'istante, già ampiamente sovraindebitato, non era più in grado di far fronte ai gravosi impegni assunti (v. lettera di messa in mora del 22.11.2017 sub doc. 23, diffida del 30.8.2018 sub doc. 24, ricorso per D.I. e pedissequo D.I. sub docc. 25 e 26), e per questo fu costretto a chiedere un quinto finanziamento in data 07.06.2019, sempre con Pitagora, per € 26.834,05 (obbligandosi a restituirlo con gli interessi in 120 rate di € 387 – per un totale tra capitale ed interessi di € 46.440,00), con il quale, oltre ad estinguere il primo finanziamento (con Pitagora), è riuscito ad ottenere ulteriore liquidità per circa € 7.000,00 (v. secondo contratto con Pitagora e relativo piano di ammortamento sub docc. 27 e 28), che tuttavia si è esaurita nel giro di pochissimo tempo, stante la insostenibile situazione debitoria accumulatasi.

Da quanto sopra illustrato, emerge che il peso del debito sopportato dal ████████ era, almeno in principio, ancora sostenibile perché il deducente aveva soltanto due figli, mentre con la nascita della terza e della quarta figlia le spese sono aumentate esponenzialmente, rendendo impossibile perfino far fronte alle esigenze di ordinaria amministrazione.

Vale la pena precisare che, ad onta delle cifre che risultano di volta in volta accordate, la liquidità che il ████████ otteneva in ogni finanziamento, al netto dell'estinzione del precedente finanziamento, delle somme necessarie per l'assicurazione del credito e delle spese di gestione, si riduceva a molto meno ed a poche migliaia di euro, sufficienti appena alla sopravvivenza per qualche mese.

In aggiunta, i tassi di interesse praticati dalle società finanziarie erano particolarmente elevati, ai limiti delle soglie di usura.

Dal 2017, poi, la situazione è definitivamente precipitata, atteso che alla trattenuta del quinto dello stipendio a seguito della cessione a Pitagora (poi rinnovata, senza soluzione di continuità, nel 2019) si è aggiunta quella a Banca di Macerata, per cui la reale entrata si è ridotta a poche centinaia di euro e la famiglia del ████████ ha vissuto solo consumando la liquidità ottenuta con i finanziamenti.

Peraltro, da quanto detto e documentato emerge con chiarezza che **le società finanziatrici erano ben a conoscenza della situazione**

economica, finanziaria e patrimoniale del [REDACTED], e quindi

avrebbero potuto e dovuto, valutandone il (rectius, la mancanza

del) merito creditizio, negare la concessione dei finanziamenti.

Allo stato, come detto, la restituzione avviene attraverso prelievo

diretto dal conto corrente con rate dei seguenti importi:

una rata mensile a Pitagora di euro 387,00;

una rata mensile a Banca Macerata di euro 350/400 circa (credito

dalla stessa ceduto, come detto, a Buonconsiglio 4 dal 1/12/21).

G – Il sig. [REDACTED] vorrebbe soddisfare i creditori nella

seguente misura, precisando che, dopo ampia discussione

all'udienza del 30.6.2022, tenendo conto delle proprie

disponibilità, ha deciso di fare un ulteriore sforzi economico,

portando la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari

dal 40% al 45%:

creditore	credito	% di soddisfo
1 – Buonconsiglio 4	9.670,03	45% (4.351,51)
2 - Pitagora	23.380,11	45% (10.521,05)
3 – Rubicon (ex Carifin)	8.548,88	45% (3.847,00)
4- – Comune di [REDACTED]	2.933,00	100 %
4 – AdER	1.909,00	100 %
5 - Agenzia delle Entrate	200,00	100 %
Totale	46.641,02	23.761,56

Il pagamento del predetto importo di Euro 23.761,56, ove il

piano venisse omologato, avverrebbe in 62 rate mensili, nella

misura di euro 350 (per i creditori privilegiati) ovvero euro 390

(per i creditori chirografari) mensili a partire dalla completa soddisfazione, in prededuzione, del compenso dell'O.C.C. e dell'avv. Roberto Tallarico, advisor dell'istante, nella misura e nei termini di seguito meglio precisati.

H – Il piano del ██████ avrebbe la seguente attuazione:

1 – pagamento in prededuzione in misura complessiva di **3.212,55 euro** (Iva inclusa), in n. 10 rate mensili da Euro 350 ciascuna (la decima comprendente l'importo residuo di 62,55), da pagarsi entro il giorno 7 di ogni mese, delle spese e compensi della procedura per l'OCC (ivi compresa la quota spettante ai Gestori, che nei rapporti interni cede a carico dell'OCC);

2 – a seguire, pagamento in prededuzione del compenso dell'Advisor, nella misura complessiva di **euro 2.387,45** (Iva inclusa), in n. 7 rate mensili da Euro 350 ciascuna (la prima, coincidente con l'ultima di cui al punto 1, di Euro 287,45), da pagarsi entro il giorno 7 di ogni mese, fino al raggiungimento del predetto importo;

3 - a seguire, pagamento dei creditori privilegiati (Comune di ██████ AdER e Agenzia delle Entrate), nella misura complessiva di **euro 5.042**, in n. 14 rate mensili, di cui 13 da **Euro 360 ed 1 da 362**, da pagarsi sempre entro il giorno 7 di ogni mese; in particolare, al fine di rispettare le proporzioni tra i crediti, i pagamenti mensili avverrebbero nelle seguenti misure:

- Comune di ██████ (54% del totale): euro 193 per 12 rate, con ultima rata da 184;

AdER (41% del totale): euro 147 al mese per 12 rate, con ultima rata da 145, per un totale di Euro 1.909;

- Agenzia delle Entrate (4% del totale): euro 15 al mese per 12 rate, con ultima rata da 20, per un totale di Euro 200

4 – A partire dal mese immediatamente successivo al completamento del pagamento dei crediti privilegiati, il pagamento dei creditori chirografari (Buonconsiglio 4, Pitagora e Rubicon), per il restante importo complessivo di **Euro 18.719,56**, in **n. 48 rate mensili di complessivi euro 390**, da pagarsi sempre entro il giorno 7 di ogni mese, ogni mese.

Per rispettare le proporzioni tra i crediti, i pagamenti mensili avverrebbero nelle seguenti misure:

- Buonconsiglio 4 (€ 4.351,51, pari al 23,25 % del totale): euro 91 per 47 rate e l'ultima da euro 74,51;

- Pitagora (€ 10.521,05, pari al 56,20 % del totale): euro 220 per 47 rate e l'ultima da euro 181,05;

- Rubicon (€ 3.847,00, pari al 20,55 % del totale): euro 79 per 47 rate e l'ultima da euro 134;

I – Le spese fisse mensili del XXXXXXXXXX ammontano a **circa euro 2.000** mensili e vanno così dettagliate:

- **euro 657** quale canone di locazione della casa di abitazione (v. doc. 29);

- **euro 720** determinati forfettariamente per generi alimentari, stabilito calcolando il minimo indispensabile di **euro quattro al giorno** di cibo per ciascuno dei sei componenti della famiglia; la

somma, si ritiene opportuno precisare, è ben al di sotto della spesa media minima delle famiglie italiane composta da sei persone che, secondo i dati Istat è di euro 736,44 [v doc. 30, che per le spese complessive riporta addirittura un importo medio di euro 3.076,28].

- **euro 255** per la scuola del primogenito, il quale deve recuperare un anno scolastico (doc. 31);

- **euro 40** per energia elettrica, in base alla media dei pagamenti nell'anno 2021 [doc. 32];

- **euro 160** per consumi gas, in base alla media dei pagamenti nell'anno 2021 [doc. 33];

euro 30 per consumi di acqua, in base alla media dei pagamenti nell'anno 2021 [doc. 34];

euro 70 per l'utenza telefonica fissa [doc. 35];

euro 50 per il pagamento della TARI al Comune di ██████ (v. docc. 13 e 14 cit.)

Totale euro 1.982

Alla famiglia del ██████ detratta la rata di pagamento dei finanziamenti (euro 700 circa) e le spese fisse mensili (euro 1.982) non resta nulla, ma, anzi, occorrono ulteriori somme per far fronte a tutte le altre esigenze *essenziali* della famiglia, quali, solo ad esempio: vestiti, scarpe, medicine, visite mediche, dentista, occhiali, spese ed acquisti per la scuola, manutenzione e ricambi necessari per la casa, uscite con amici.

Questa difesa ha cercato, quindi, nella predisposizione del

presente piano, di dare attuazione alla finalità della legge assicurando ai creditori la massima soddisfazione possibile dei loro crediti riservando al sovraindebitato il minimo indispensabile per le esigenze fondamentali della vita.

Tutto ciò premesso, il deducente [REDACTED] chiede che il Tribunale di Napoli, vista la sospensione dei pagamenti già disposta con il decreto del 20.05.2022, omologare il presente piano del consumatore, aggiornato rispetto a quello depositato originariamente, richiamando tutta la documentazione al medesimo allegata, oltre alla seguente ulteriore documentazione (proseguendo nella numerazione iniziale):

35 – busta paga del mese di Aprile 2022;

36 – Lettera Banca Macerata del 08.06.2022.

Napoli, 04 luglio 2022

Avv. Roberto Tallarico

[REDACTED]
[REDACTED]

Roberto Tallarico